



Bruxelles, 20 ottobre 2016
(OR. en)

13537/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0326 (NLE)**

FISC 160

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 ottobre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 665 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 665 final.

All.: COM(2016) 665 final



Bruxelles, 20.10.2016
COM(2016) 665 final

2016/0326 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 1° giugno 2016, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione per continuare a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 22 settembre 2016, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 23 settembre 2016 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Secondo l'articolo 287, punto 14), della direttiva IVA, la Polonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Nel 2009 la Polonia ha chiesto una deroga al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e facilitare la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione tributaria nazionale. Con la decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009², il Consiglio ha autorizzato la Polonia ad applicare una franchigia dall'IVA, fino al 31 dicembre 2012, ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR. Con la decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio³, la deroga è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 e con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio⁴ di nuovo fino al 31 dicembre 2018.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53).

³ Decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 27).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 36).

La Polonia ha chiesto ora l'autorizzazione a innalzare la soglia di esenzione da 30 000 EUR a 40 000 EUR per il restante periodo dell'attuale deroga. Con la presente domanda la Polonia intende semplificare gli oneri gravanti sull'attività di un numero più ampio di soggetti passivi che hanno una attività imprenditoriale limitata e stimolare lo sviluppo di tali piccole imprese. La Polonia intende nel contempo ridurre l'onere per l'amministrazione tributaria, limitando la necessità di controlli sui soggetti passivi minori, relativamente costosi rispetto all'importo dell'IVA in gioco, e rafforzare le attività di controllo nei confronti dei soggetti passivi più grandi. In tale contesto va osservato che la misura è e rimarrà pienamente facoltativa per i soggetti passivi.

La misura di deroga è attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2018. È opportuno mantenere tale scadenza. Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel piano d'azione sull'IVA⁵, la proposta della Commissione, sotto forma di pacchetto di semplificazione globale, sarà presentata entro la fine del 2017. Una direttiva che modifica le disposizioni della direttiva IVA relative al regime speciale per le piccole imprese potrebbe pertanto entrare in vigore prima della succitata data.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Belgio⁶ e al Lussemburgo⁷ è stata concessa una soglia di 25 000 EUR, alla Lituania⁸ una soglia di 45 000 EUR, alla Lettonia⁹ e alla Slovenia¹⁰ una soglia di 50 000 EUR, all'Italia¹¹ e alla Romania¹² una soglia di 65 000 EUR.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016)148 final del 7.4.2016).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 51).

⁷ Decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 33).

⁸ Decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 44).

⁹ Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).

¹⁰ Decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 15).

¹¹ Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35).

¹² Decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 145).

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "*Pensare anzitutto in piccolo*" (*Think small First*) – *Uno "Small Business Act" per l'Europa*¹³, che invita gli Stati membri a tener conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia la semplificazione per un numero maggiore di piccole imprese e per l'amministrazione tributaria.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Polonia e concerne solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

¹³ COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a prorogare una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume d'affari annuo non superiore al controvalore in valuta nazionale di 40 000 EUR e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per altri 24 000 soggetti passivi e di conseguenza sull'amministrazione tributaria. L'impatto di bilancio in termini di gettito IVA per la Polonia è stimato in 300 milioni di PLN.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Polonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹⁴, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 287, punto 14), della direttiva 2006/112/CE, autorizza la Polonia ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con decisione 2009/790/CE del Consiglio¹⁵, la Polonia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2012 e come deroga, ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Con la decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio¹⁶, la misura di deroga stabilita dalla decisione 2009/790/CE del Consiglio è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 e con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio¹⁷ di nuovo fino al 31 dicembre 2018.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 1° giugno 2016, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di aumentare tale soglia da 30 000 EUR a 40 000 EUR. Tale misura

¹⁴ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

¹⁵ Decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53).

¹⁶ Decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 27).

¹⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 36).

consentirebbe di esonerare un numero di soggetti passivi aggiuntivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. Anche l'onere dell'amministrazione tributaria di verificare imprese molto piccole diminuirebbe di conseguenza.

- (4) Con lettera del 22 settembre 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 23 settembre 2016 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Secondo le informazioni comunicate dalla Polonia altri 24 000 soggetti passivi potrebbero potenzialmente avvalersi della misura al fine di ridurre i propri obblighi in materia di IVA. La Polonia ha stimato l'impatto di bilancio in termini di gettito IVA in 300 milioni di PLN.
- (6) Dato che la fissazione di una soglia più elevata comporta una riduzione degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le imprese più piccole, anche se queste sono ancora libere di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la soglia più elevata per il restante periodo di applicazione della decisione 2009/790/CE del Consiglio, ossia fino al 31 dicembre 2018. Tuttavia le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione e una direttiva che modifica dette disposizioni della direttiva IVA, potrebbe entrare in vigore prima della suddetta data.
- (7) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Polonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio¹⁸.
- (8) La decisione 2009/790/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione 2009/790/CE sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

In deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

¹⁸ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Articolo 2

La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese o fino al 31 dicembre 2018, se questa data è anteriore."

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*